



"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE -

ENTE DEL TERZO SETTORE"

ENTE EDUCATIVO STORICO CULTURALE

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

ART. 1 - È costituito l'ente educativo storico culturale ASSOCIAZIONE MUSICI & SBANDIERATORI "CITTA' MURATA" DI MONTAGNANA (PD)

- Associazione di promozione sociale (APS) - Ente del terzo settore" (ETS) (di qui in avanti "l'Ente" o "l'Associazione") con sede in Montagnana (PD) in Via Giacomo Matteotti n. 51 (ex uffici del Giudice di Pace). La variazione della sede nell'ambito del territorio comunale di Montagnana (PD) non comporta modificazione del presente Statuto.

L'utilizzo della locuzione "Associazione di promozione sociale (APS) - Ente del terzo settore (ETS)" è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del terzo settore.

L'Associazione è organizzata e costituita in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice del terzo settore.

L'Ente si è costituito con atto del 13 Novembre 1996, registrato all'Agenzia dell'Entrate di Este (PD) in data 18 Novembre 1996 al n. 259/3° Serie e successivamente modificato con atto del 15 febbraio 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate di Este (PD) in data 13 Marzo 2009 al n.1696, E. 173/16.

ART. 2 – L'Associazione è un ente del terzo settore, in conformità alla legge n. 106 del 6 giugno 2016 ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del terzo settore) e successive modificazioni, costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

ART. 3 – La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26.

CAPO II

ATTIVITÀ

ART. 4 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del terzo settore, di seguito elencate:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8

novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

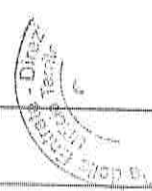
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma



5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai

sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere f), i) e k); organizza attività di promozione sociale, culturale, ricreative in generale, con particolare riguardo ai settori della promozione e della divulgazione della storia e delle tradizioni della città di Montagnana (PD) e del secolare giuoco della bandiera in tutte le sue espressioni, attraverso l'organizzazione di iniziative culturali di interesse sociale rivolte alla cittadinanza.



Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri associati ed anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

ART. 5 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita attività ulteriori secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare e organizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, ed ai sensi dell'art. 84 del Codice del terzo settore; attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari; ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalla legge.

ART. 6 – Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati; può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare

con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro e far parte di reti associative.

CAPO III

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 7 – L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio: esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi, anche digitalmente, all'Albo sociale e portati idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

ART. 8 – Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale deve essere affisso, anche digitalmente, all'Albo sociale, portato idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;

- eccedenze degli esercizi annuali;
- donazioni, erogazioni e lasciti;
- quote di partecipazione societarie;
- obbligazioni ed altri titoli pubblici;
- fondo di riserva;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Del patrimonio fa parte, oltre a quello esistente, ogni futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente Statuto.

ART. 10 – Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali degli associati;
- proventi della gestione del patrimonio;
- ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Statuto;
- attività di raccolta fondi;
- contributi di associati ed altre persone fisiche;
- contributi di enti pubblici e privati;

- convenzioni con enti pubblici;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- attività commerciali marginali.



Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 11 – L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Codice del terzo settore. Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, possono accedere al luogo in cui questi sono custoditi e visionarli.

ART. 12 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'Assemblea dei Soci dovrà nominare il revisore legale dei conti o di una società di revisione, tra quelli iscritti in apposito registro.

TITOLO IV

SOCI

ART. 13 – Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante per il sostegno economico dell'Associazione, non

costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da regolamenti. Lo *status* di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione si ottiene previa presentazione di domanda diretta al Consiglio Direttivo, corredata, nel caso in cui si intenda partecipare alle attività del gruppo musicisti e sbandieratori, da certificazione attestante la sana e robusta costituzione fisica, con dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale e di dividerne gli scopi.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo e può essere rifiutata solo per gravi motivi che devono essere verbalizzati e comunicati all'interessato, entro sessanta giorni: questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non già appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

ART. 14 – I Soci hanno diritto:

- o a concorrere all'elaborazione del programma associativo, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall'ente ed alla vita associativa in genere;
- o ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di Socio;

o a partecipare alle assemblee, approvare i bilanci, lo Statuto ed i regolamenti associativi;

o ad eleggere gli organi sociali ed a farsi eleggere negli stessi, ove in possesso dei requisiti.

Gli organi sociali sono eletti nel rispetto dei principi di trasparenza, segretezza ed unicità del voto. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati, iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età e, sino ad allora, sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 15 – I Soci hanno il dovere di:

o sostenere le finalità e gli scopi dell'Associazione ed osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

o corrispondere le quote associative stabilite dagli organi sociali, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

o adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

ART. 16 – I Soci cessano di far parte dell'Associazione per: recesso, da presentarsi con le modalità stabilite da apposito regolamento; scioglimento dell'Associazione; morte; esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato, il quale entro trenta

giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

CAPO V

ORGANI SOCIALI

ART. 17 – Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente dell'Ente;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei probiviri;
- l'Organo di controllo, al ricorrere delle condizioni di legge o se ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI è il massimo organo rappresentativo dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali e programmatici.

L'Assemblea dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea e degli altri organi sociali ed il regolamento disciplinare;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione e fusione o la scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o da regolamenti alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa al giorno della convocazione.

Ciascun associato dispone di un voto nell'Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

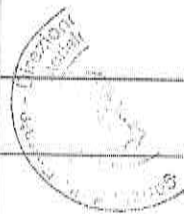
L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini prescritti dal presente Statuto e per l'indizione delle elezioni degli organi sociali quando il mandato di questi venga a scadere.

L'Assemblea può essere svolta, anche parzialmente, in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente o dall'organo di controllo, ove nominato. Può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci e con la formulazione per articoli dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere affisso all'Albo sociale, anche digitalmente, almeno dieci giorni prima della data fissata, ridotti a sette in caso di Assemblea straordinaria, e deve riportare l'ordine del giorno, la data ed il luogo di svolgimento della riunione.

Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione se vi

partecipa la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora e non più di ventiquattro.



Le Assemblee dei Soci deliberano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Deliberano con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti in caso di: modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo; mozione di fiducia e sfiducia agli organi sociali; azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali; approvazione dei regolamenti di funzionamento dell'Associazione; riabilitazione del socio sospeso; esclusione dell'associato; trasformazione, fusione e scissione; in tutti gli altri casi previsti dai regolamenti o da apposita decisione assembleare.

Le votazioni nelle Assemblee si svolgono per alzata di mano, per appello nominale su richiesta di almeno un quarto dei presenti aventi diritto al voto, e per scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto. Nel corso di diverse domande di votazione, quella di scrutinio segreto prevale sulle altre, quella di appello nominale su quella per alzata di mano. Il voto per alzata di mano a richiesta è soggetto a riprova prima della proclamazione dell'esito della votazione. La nomina e la revoca degli organi sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea può approvare un regolamento di funzionamento della stessa.

ART. 19 – Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza prolungata o impedimento, può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti.

È nominato all'interno del Consiglio Direttivo fra i consiglieri eletti.

Dura in carica tre anni cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e può essere rieletto.

ART. 20 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha il governo dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

In particolare è compito del Consiglio Direttivo: deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto; predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte; individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; stabilire i criteri per i rimborsi agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea; nomina al suo interno il presidente del Consiglio Direttivo stesso.

È presieduto dal Presidente dell'Ente ed è costituito da soci maggiorenni eletti con modalità indicate in apposito regolamento. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Vicepresidente, e anche eventualmente tra i soci il Tesoriere ed il Segretario, ed attribuisce a ciascun consigliere almeno un incarico.

Le attività del Consiglio Direttivo sono coordinate dal Presidente. In caso di sua

temporanea assenza o impedimento, le sue facoltà relative al coordinamento del Consiglio Direttivo sono devolute al Vicepresidente e, per temporanea assenza o impedimento di questi, al consigliere più anziano per iscrizione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno parità di voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se vi partecipa la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri. E' convocato mediante lettera email o SMS contenente l'ordine del giorno, inviati 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) determinato dall'assemblea in sede di nomina. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, l'Assemblea può adottare un regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo.

ART. 21 – Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI sovrintende alla disciplina dell'Associazione ed è competente per l'adozione delle sanzioni disciplinari.

È composto da 3 (tre) membri eletti tra gli associati con almeno cinque anni di iscrizione. I componenti del Collegio restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. Tra i suoi membri sono nominati il Presidente, un Vicepresidente e il Segretario.

Le sanzioni disciplinari che possono essere adottate dal Collegio sono



l'ammonizione, la sospensione e la proposta di radiazione.

Il regolamento disciplinare, approvato dall'Assemblea dei Soci, regola il funzionamento del Collegio e disciplina le specifiche infrazioni per cui sono previste le suddette sanzioni disciplinari.

ART. 21 – L'ORGANO DI CONTROLLO, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci laddove ricorrano i presupposti di legge o sia ritenuto opportuno. In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti in numero dispari.

Dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Sussiste l'incompatibilità con la carica di Presidente dell'Ente e di membro del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

CAPO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 22 – Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali controversie che dovessero sorgere tra essi, per questioni attinenti la vita associativa, o tra essi e l'Associazione.

Di conseguenza gli associati si impegnano a devolvere tali controversie ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per il territorio di Montagnana (PD), su istanza dell'arbitro più diligente.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata o PEC da inviarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro; la controparte dovrà, entro quindici giorni e con le stesse modalità, nominare l'arbitro dalla stessa designato. Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressa delegata della loro volontà. L'arbitrato avrà sede in Montagnana (PD).

CAPO VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

ART. 23 – La competenza a modificare l'atto costitutivo e lo statuto è

riconosciuta all'Assemblea dei Soci che delibera con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO – SCIoglimento

ART. 24 – L'Associazione si iscrive nel Registro unico del terzo settore, con le modalità prescritte dalla legge e dal Codice del terzo settore.

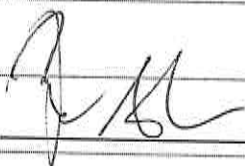
Iscrive inoltre nel Registro tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, gli estremi dell'iscrizione.

ART. 25 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto disposto dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle altre normative di settore applicabili. Per quanto non riconducibile alle citate disposizioni, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 26 – In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del terzo settore e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine l'Assemblea nominerà un liquidatore a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Presidente

Zamori Andrea



Approvato all'unanimità, con prova e controprova dall'Assemblea dei Soci
del 20 Dicembre 2023 Formato da 19 pagine dattiloscritte con sistema
elettronico, composto da 26 articoli.

ASSOCIAZIONE MUSICI & SBANDIERATORI
della "CITTA' MURATA" DI MONTAGNANA (PD)
35044 Montagnana (PD) Via Giacomo Matteotti, 51 (ex uffici Giudice di Pace)
C.F. 91009360289

Verbale di Assemblea Straordinaria del 19 DICEMBRE 2023

In data 20 DICEMBRE 2023 alle ore 20.00 si è riunita presso la sede, sita in Montagnana (PD) - Via Giacomo Matteotti n. 51 (ex uffici Giudice di Pace) l'Assemblea dell'Associazione Musicisti & Sbandieratori della "Città Murata" di Montagnana (PD) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 12 dello Statuto, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione: signor Zamori Andrea che, constatato che sono presenti n. 35 soci aventi diritto al voto su n. 49 soci iscritti all'Associazione

dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita, in sede di seconda convocazione, ai sensi dell'art. 10 chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il Signor Dresseno Marco.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

- 1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.**

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica è fondamentale per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) come APS (ovvero Associazione di Promozione Sociale).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le **Associazioni di Promozione Sociale** dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella rientrare in quella tipologia di Ente del Terzo Settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente, dichiara, dunque, approvato il testo del nuovo Statuto e viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

2) Il secondo punto all'o.d.g riguarda varie ed eventuali.

Non vi sono argomenti da discutere.

Alle ore 22.00, null'altro essendovi su cui deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che si compone di n.2 pagine scritte con sistema di videoscrittura elettronica.

Il Segretario Verbalizzante

Dresseno Marco

Dresseno Marco

Il Presidente

Zamori Andrea



AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI ...
REG. A.V. 11/01/24 30 3
ESATTI EURO due cento

Martina *[Signature]*
(*) "Firma sul delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco"